



IL COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente - Presidente del Collegio ABF di Roma (designato dalla Banca d'Italia)
Prof. Avv. Antonio Gambaro.....	Membro effettivo - Presidente del Collegio ABF di Milano (designato dalla Banca d'Italia)
Prof. Avv. Enrico Quadri.....	Membro effettivo - Presidente del Collegio ABF di Napoli (designato dalla Banca d'Italia)
Avv. Roberto Manzione.....	Membro effettivo - Componente del Collegio ABF di Napoli (designato dal CNCU)
Prof. Avv. Diego Corapi.....	Membro effettivo - Componente del Collegio ABF di Roma designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (per le controversie in cui sia parte un consumatore) [Estensore]

nella seduta del 12/09/2012, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

1. Con lettera del 25 maggio 2010, il ricorrente - riservandosi "ogni conseguente azione e diritto" - chiedeva alla resistente ragione del mancato protesto di un assegno di € 1.500 su di lei tratto, regolarmente presentato all'incasso e restituito "insoluto e non pagato" per mancanza di fondi.

La resistente replicava puntualizzando che "il protesto è presupposto necessario dell'azione ... che si esercita contro gli obbligati in via di regresso" e che pertanto, quando l'assegno, come nel caso di specie, non presenta altre girate oltre quella del diretto beneficiario, la levata del protesto non è necessaria al fine di salvaguardare i diritti del portatore del titolo, in quanto egli "mantiene i suoi



diritti contro il traente, sebbene l'assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente" (art. 45, comma 2, r.d. 21.12.1933, n. 1736). E affermava che la levata del protesto, nell'ipotesi considerata, non è doverosa per la banca trattaria, a carico della quale sussiste, come riconosciuto dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza del 12 marzo 2005, "un dovere di protezione ... che [le] impone di evitare il protesto del proprio cliente ... quando non vi sia la necessità azioni di regresso a favore di terzi". Di qui la conclusione che l'omissione del protesto, nell'ipotesi considerata, non poteva dirsi illegittima.

La resistente faceva comunque presente di aver dato avvio agli adempimenti richiesti dall'art. 9 *bis*, l. 15.12.1990, n. 386 ai fini della segnalazione in C.A.I. del nominativo del traente per il mancato pagamento dell'assegno.

2. Non soddisfatto di tale risposta, il ricorrente ha proposto ricorso, assumendo che la mancata levata del protesto è da ritenersi invece illegittima. E ha chiesto, conseguentemente, che la resistente sia condannata al risarcimento dei danni in suo favore in misura pari all'importo facciale del titolo. Quanto alla sentenza della Corte d'appello di Milano, richiamata dalla resistente, nel ricorso si osserva che la portata di tale decisione era ben diversa da quella prospettata dalla controparte, ponendo che i giudici della Corte Ambrosiana avevano fatto discendere dal dovere di protezione del traente, l'obbligo della banca trattaria di fornire la provvista occorrente per il pagamento del titolo, quando la somma da integrare sia "esigua" e non siano state registrate in precedenza irregolarità di gestione del conto.

L'intermediario eccepisce, in via preliminare, che il ricorrente, quale beneficiario dell'assegno, non può essere considerato quale "cliente" della banca trattaria.

Nel merito, ha ribadito quanto già dedotto a sostegno dell'infondatezza della sua pretesa in sede di replica al reclamo. Ha precisato, altresì, che nel caso di specie l'importo da integrare (€ 1.500,00), onde consentire il pagamento del titolo, non poteva essere ritenuto "esiguo" e ha ripetuto ancora una volta di avere a suo tempo attivato le procedure per la segnalazione in C.A.I. del nominativo del traente, a seguito del mancato pagamento dell'assegno.

DIRITTO

1. – La contestazione da parte dell'intermediario della qualità di "cliente" del ricorrente – che si risolve nella deduzione di un vizio di competenza, essendo la cognizione di questo Arbitro circoscritta alla risoluzione, in sede stragiudiziale, delle controversie tra gli inintermediari bancari e finanziari e la "clientela" (art. 128 *bis*, comma 1, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385) - è palesemente infondata.

Si è infatti chiarito – già nel vigore del testo originario dalle *Disposizioni applicative* che regolano il presente procedimento, che definiva come "cliente" il soggetto "che ha o ha avuto" con un intermediario un rapporto "contrattuale" ((*Banca d'It.* 18 giugno 2009, Sez. I, § 3) – che la nozione di cliente è "funzionale alla delimitazione della categoria socio-economica di appartenenza dei soggetti che entrano in contatto ... con le banche in relazione al compimento, da parte di queste ultime, di atti *tipicamente* corrispondenti, quanto al loro contenuto, alla prestazione di servizi bancari, ovvero strumentali accessori, anche qui secondo una valutazione di tipicità, alla prestazione di servizi ed operazioni bancari" (dec. n. 613 del 24 giugno 2010); e che "l'ambito della competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario è segnato, in termini oggettivi, dalle relazioni che *tipicamente* intercorrono fra banca e clienti, senza che rilevi, ai fini della esclusione della competenza nel caso concreto, la circostanza che, in un determinato contesto, la controversia, pur oggettivamente e tipicamente rientrante fra quelle che intervengono fra banche e clienti, sia insorta fra una banca ed un soggetto che con la stessa non abbia intrattenuto alcun rapporto contrattuale" (dec. n. 613/10, *cit.*).

Tale orientamento interpretativo è stato recepito dal nuovo testo, attualmente in vigore, delle *Disposizioni applicative*, che qualifica come "cliente" anche il soggetto che sia "entrato in relazione" con un intermediario per la prestazione di servizi bancari e finanziari senza instaurare con il medesimo alcun rapporto di natura contrattuale (*ivi*, Sez. I, § 3).

La possibilità di accesso del ricorrente al presente procedimento e la possibilità per il Collegio di pronunciarsi sulle doglianze da lui formulate non sono quindi revocabili in dubbio. Deve infatti ritenersi che l'emissione dell'assegno, pur non comportando alcuna obbligazione della banca trattaria verso il portatore del titolo



(arg. ex art. 4, r.d. 21.12.1933, n. 1736), determini l'insorgere tra tali soggetti di una situazione di "contatto sociale" sufficiente ad attribuire a tale soggetto la qualità di "cliente" e a determinare la competenza dell'ABF (dec. n. 522/10; n. 1635/ 11).

2. - Nel merito, il ricorrente chiede all'intermediario il ristoro del pregiudizio patito a causa della mancata levata del protesto di un assegno bancario presentato regolarmente all'incasso e non pagato per difetto di provvista.

La soluzione della questione impone, dunque, di verificare preliminarmente se, nel caso di specie, la levata del protesto fosse, o meno, doverosa per l'intermediario, tenuto conto che, come si è riferito in *narrativa* (*ivi*, § 1), non vi erano obbligati in via di regresso.

Gli orientamenti espressi a tale riguardo dai Collegi dell'ABF non sono univoci.

Il Collegio di Napoli, a partire dalla decisione n. 670/10, appare fermo nell'escludere l'illegittimità del mancato protesto in caso di assenza di obbligati in via di regresso (tra le più recenti: dec. nn. 1612 e 1977/11; nn. 2518 e 3652/12).

Opposto è l'orientamento del Collegio di Milano, costante nell'affermare che "la levata del protesto, oltre alla finalità di impedire la decadenza dalle azioni di regresso, ha anche la funzione di far attestare in forma pubblica, e ad ogni altro possibile effetto, il mancato pagamento da parte dell'obbligato"; e che l'omissione di tale adempimento impedisce "al creditore di poter contare sull'efficacia coercitiva del protesto, connessa al regime di pubblicità che gli è proprio, esponendolo al disagio ed al costo di doversi attivare per recuperare il suo credito", dando luogo ad un danno che deve essere risarcito (dec. n. 1548 e 1635/11; n. 434/12). Nella prima di tali decisioni si afferma che la mancanza del protesto non potrebbe ritenersi surrogata dalla segnalazione in CAI, da ritenersi dotata di minore forza costrittiva.

Il Collegio di Roma - che in un primo tempo si era espresso nello stesso senso del Collegio di Napoli, escludendo che "l'effetto di deterrenza" della levata del

protesto rilevasse al punto da configurare tale adempimento come obbligatorio a tutela degli interessi del soggetto legittimato alla riscossione del titolo (dec. n. 1087/10) – con altre pronunce, emesse in data più recente (n. 248/11, 186 e 2902/12), ha escluso l'illegittimità della mancata levata del protesto con una motivazione più articolata, fondata anche sul rilievo alla circostanza che la banca trattaria aveva attivato le procedure per la segnalazione del nominativo del traente in CAI.

3. - Ciò premesso, si osserva quanto segue.

L'art. 45, r.d. n. 1736/33, indicando il protesto quale presupposto formale dell'azione di regresso nei confronti dei giranti, risponde all'esigenza di rilevare il rifiuto del pagamento del titolo, con l'efficacia dell'atto pubblico (art. 2700 c.c.), onde dare a tali soggetti "certezza" circa l'effettivo verificarsi del presupposto sostanziale della loro responsabilità.

Questa finalità non è tuttavia esclusiva. Altre disposizioni lasciano intendere, infatti, che detta formalità è prevista anche nell'interesse del portatore del titolo. E' questo il caso l'art. 64 del citato decreto, il quale prevede che *solo con il consenso del portatore del titolo* il debitore può sottrarsi agli effetti negativi della pubblicità del protesto, offrendo una forma di attestazione (la dichiarazione sostitutiva firmata dal trattario) parimenti idonea a conservare l'azione di regresso. Considerazioni analoghe valgono per l'art. 3, l. 12 febbraio 1955, 77, che fa obbligo ai pubblici ufficiali di trasmettere periodicamente l'elenco dei protesti al Presidente della Camera di commercio competente per territorio al fine della pubblicazione nel registro informatico dei protesti: trattasi invero di un obbligo la cui previsione nulla ha a che vedere con la tutela dell'interesse degli obbligati in via di regresso ad acquisire certezza circa il mancato pagamento del titolo e che appare invece chiaramente finalizzato ad esercitare una pressione psicologica sul debitore per indurlo all'adempimento, onde evitare il discredito derivante dalla pubblicità data al mancato pagamento del titolo.

La tutela dell'interesse del portatore del titolo non può dirsi quindi estranea alle finalità di tutela delle norme che disciplinano il protesto. Ed è quindi indubbio che la sua levata, in mancanza di giranti obbligati in via di regresso, sia da ritenersi, non solo pienamente legittima (Cass. 10 gennaio 2000, n. 2742), ma anche



“doverosa” per la banca trattaria - alla stregua dei principi di correttezza e buona fede che gli intermediari sono tenuti ad osservare nelle loro relazioni d'affari (Banca d'It., *Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari*, 29 luglio 2009, Sez. I, § 1.3) – tutte le volte che le circostanze del caso concreto facciano ritenere opportuno il ricorso a tale formalità al fine di indurre il debitore al pagamento di quanto dovuto, evitando al portatore del titolo “il disagio e il costo” di doversi attivare per recuperare il suo credito.

4 – Nel caso di specie non è controverso che la banca trattaria aveva dato seguito alla procedura prevista per la segnalazione nella Centrale d'Allarme Interbancaria (d'ora innanzi: CAI) in caso di mancato pagamento dell'assegno per difetto di provvista, secondo le modalità prescritte dagli artt. 8 *bis* e 9 *bis*, l. 15 dicembre 1990, n. 386.

A differenza della pubblicazione nell'elenco dei protesti cambiari previsto dall'art. 1, l. 12 febbraio 1955, n. 77 (cui ora si provvede mediante il registro informatico dei protesti: art. 3 *bis*, d.l. 18 settembre n. 1995, n. 381, conv., in legge, con modificazioni, dalla l. 15 novembre 1995, n. 480) , che ha come unica finalità quella di dare notizia del mancato pagamento del titolo, la segnalazione in CAI del mancato pagamento degli assegni è diretta a rendere efficace ed operativa la sanzione della “revoca di sistema” che – aggiungendosi a quella di carattere pecuniario, irrogata dal Prefetto ai sensi dell'art. 8 *bis*, l. 386/90 *cit.* - comporta, per il soggetto segnalato, la revoca di “ogni” autorizzazione all'emissione di assegni bancari per un periodo di sei mesi, nonché il divieto, “per qualunque banca e ufficio postale”, di stipulare nuove convenzioni di assegno con lo stesso soggetto e di pagare gli assegni da lui tratti dopo l'iscrizione nell'archivio, “anche se emessi nei limiti della provvista” (art. 9, commi 3 e 4, l. 386/90, *cit.*).

Tali misure – a differenza della revoca “aziendale”, precedentemente prevista dal testo originario dell'art. 9 l. 386/90, che limitava i propri effetti alla sola banca trattaria nei confronti della quale l'assegno era stato emesso – si estendono pertanto a “tutte” le autorizzazioni ad emettere assegni connesse a rapporti intrattenuti dal soggetto segnalato con “qualunque” banca od ufficio postale, comportandone il temporaneo allontanamento dal sistema bancario.



Né minor rilievo assume la circostanza che la revoca non si limita a “sospendere” gli effetti delle autorizzazioni in essere, ma ne determina la cessazione *definitiva*; con la conseguenza che il riacquisto del potere di emettere gli assegni, da parte del soggetto segnalato, non si verifica automaticamente alla scadenza del periodo di revoca, ma richiede il rilascio di una “nuova” autorizzazione (art. 9, comma 3, l. 386/90) e, quindi, il compimento di un atto lasciato alla libera determinazione dell’intermediario, sia pure nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede (Banca d’It., *Disco. sulla trasparenza, cit.; loc. cit.*).

5. – L’incidenza negativa e della segnalazione in CAI nella vita di relazione del debitore inadempiente è quindi ben più grave di quella determinata dalla pubblicazione del protesto, i cui effetti sono destinati ad operare solo sul piano reputazionale.

La sua “potenziale idoneità” ad indurre il traente a far fronte alla propria obbligazione non può pertanto essere ritenuta minore di quella del protesto, pur considerando che l’iscrizione nel Registro Informatico conferisce al mancato adempimento una visibilità maggiore, estesa all’intera collettività. E deve pertanto escludersi che l’omissione della levata del protesto, in caso di mancato pagamento dell’assegno, quando siano avviate le procedure per la segnalazione in CAI, possa essere ritenuta ingiustamente lesiva degli interessi del portatore del titolo e, come tale illegittima, in quanto contraria a buona fede.

Ciò è ancor più evidente quando come nel caso di specie, l’avvio della procedura per la segnalazione sia determinata dal mancato pagamento per difetto di provvista. In questo caso, infatti, la segnalazione è preceduta da un “preavviso di revoca” diretto ad offrire al traente la possibilità di evitare l’iscrizione in CAI effettuando il pagamento dell’importo facciale dell’assegno - maggiorato degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la costatazione equivalente - entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo (art. 9 *bis*, comma 1, l. 386/90). Trattasi indubbiamente di un beneficio che si è inteso accordare al debitore, in considerazione delle gravi conseguenze che derivano dalla segnalazione. Ma non può negarsi che tale previsione, risolvendosi in un incentivo al volontario (e



sollecito) adempimento della prestazione, possa risultare vantaggiosa anche per il creditore.

La disciplina del protesto non contiene una disposizione analoga. Non varrebbe richiamarsi all'art. 4, l. 12 febbraio 1955, n. 77, che accorda "al debitore che, entro il termine di 12 mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento della *cambiale* o del *vaglia cambiario*", unitamente agli interessi e alle spese, "il diritto" di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti. Trattasi infatti di disposizione il cui ambito di applicazione non può essere esteso in via interpretativa agli assegni bancari in considerazione delle profonde diversità strutturali e funzionali che tali titoli presentano rispetto a quelli cambiari (C. Cost. 19 gennaio 1993, n. 14; 14 marzo 2003, n. 70).

6. - Nel caso di specie l'attivazione delle procedure relative alla segnalazione in CAI del mancato pagamento dell'assegno per difetto di provvista non è controversa (*retro*, n. 4) e deve quindi escludersi che la mancata levata del protesto, da parte dell'intermediario, possa essere qualificata come illegittima.

La domanda risarcitoria rimane conseguentemente assorbita.

Il ricorso è, in conclusione, respinto. In ordine alle spese del procedimento si provvede come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) ISAIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) BANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ELISABETTA BANI

Seduta del 24/04/2024

FATTO

La parte ricorrente, nel ricorso e nella relazione accompagnatoria, afferma quanto segue:

- di aver eseguito alcune forniture di merci e di aver ricevuto da parte della società "E*** di R*** E***", a saldo del prezzo convenuto, n. 2 assegni bancari tratti sull'intermediario resistente, dettagliati come segue:
 - o assegno bancario n. ***3-00 emesso in Isola di Capo Rizzuto (KR) in data 30 agosto 2023, dell'importo di € 11.397,04;
 - o assegno bancario n. ***4-01 emesso in Isola di Capo Rizzuto (KR) in data 30 settembre 2023, dell'importo di € 11.397,04;
- i predetti titoli di credito, posti all'incasso - rispettivamente il primo presso l'intermediario X ed il secondo presso lo stesso intermediario resistente - non sono stati onorati dalla società debitrice;
- nonostante il decorso dei termini utili per scongiurare il procedimento di protesto, l'istituto di credito ha omesso di dare seguito ai necessari formalismi collegati alla suddetta procedura;
- di aver richiesto più volte all'intermediario spiegazioni in merito al mancato avvio del procedimento di protesto al fine di accertare eventuali artifici e/o raggiri posti in essere da soggetti terzi in suo danno o a danno dell'intermediario;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- di non aver mai sottoscritto alcuna liberatoria in favore della società debitrice inadempiente;
- l'intermediario ha offerto un riscontro evasivo e non afferente all'oggetto delle richieste di chiarimento.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, rappresenta quanto segue:

- a fronte della fornitura di merce, la parte ricorrente riceveva in pagamento due assegni bancari:
 - o n. ***3-00 del 30/08/2023 per € 11.397,04;
 - o n. ***4-01 del 30/09/2023 per € 11.397,04;
- la parte ricorrente provvedeva a mettere all'incasso i predetti titoli ma entrambi andavano insoluti per difetto di provvista;
- a fronte del mancato pagamento degli assegni, di aver inviato alla società debitrice regolare preavviso di revoca in CAI e, successivamente, in assenza di regolarizzazione dei titoli, provvedeva all'iscrizione della revoca;
- in data 15/11/2023 la parte ricorrente, assistita, le inviava una diffida lamentando il mancato protesto dei titoli e a cui riceveva riscontro;
- la cliente reiterava una nuova doglianza in data 05/12/2023 ma, senza attendere il riscontro inviato in data 20/12/2023, presentava ricorso all'ABF;
- di rilevare in via preliminare che la parte ricorrente formula una domanda volta a richiedere copia della documentazione bancaria afferente al rapporto intercorso tra l'intermediario ed un soggetto terzo e, pertanto, inammissibile;
- di eccepire il difetto di legittimazione attiva della parte ricorrente che è estranea al rapporto sostanziale oggetto di domanda: la parte ricorrente non ha titolo per avanzare la richiesta di produzione di documentazione bancaria che riguarda la sfera dei rapporti di un soggetto terzo estraneo al ricorso;
- in ogni caso la documentazione in questione attiene ai propri processi interni e alla propria esclusiva sfera di autonomia, non essendo oggetto di valutazione o consegna;
- anche nel merito l'istanza non è accoglibile in quanto si colloca al di fuori dell'alveo normativo dell'art. 119, comma quarto, T.U.B., secondo cui cliente – e non un terzo – ha diritto di ottenere unicamente “copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”;
- la parte ricorrente ha presentato all'incasso due assegni di un suo debitore che, anche a seguito della seconda presentazioni sono risultati privi di provvista;
- ai sensi dell'art.9-bis della legge n. 386/1990 come modificato dal decreto legislativo n. 507/1999, il 05/09/2023 per l'assegno n. ***3-00 ed il 06/10/2023 per l'assegno n. 9***4-01 ha inviato al traente regolare preavviso di revoca;
- nella comunicazione specificava che, in difetto di sanatoria, la revoca sarebbe stata iscritta nella Centrale d'Allarme Interbancaria a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del succitato termine per l'effettuazione del pagamento, con correlata segnalazione alla Prefettura territorialmente competente;
- scaduti i 60 gg. previsti per la sanatoria, a fronte della mancata regolarizzazione del traente, è stata eseguita iscrizione CAI:
 - o per l'assegno n. ***3-00 del 30/08/2023 iscrizione dal 28/11/2023 fino al 27/05/2024;
 - o per l'assegno n. ***4-01 del 30/09/2023 iscrizione dal 20/12/2023 fino al 19/06/2024;
- di aver agito correttamente in ossequio alla normativa di riferimento;
- secondo l'art. 45 della legge assegni (R.D. 21/12/1933 n. 1736), il protesto ha la finalità di consentire al portatore dell'assegno l'esercizio dell'azione di regresso



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

contro gli eventuali coobbligati cartolari, cioè contro soggetti diversi dal traente, ma l'azione cartolare nei confronti del traente può essere esercitata indipendentemente dall'elevazione del protesto;

- entrambi gli assegni sono stati emessi come “non trasferibili” e quindi, se impagati, il protesto dell'assegno non è necessario ai fini della tutela delle ragioni del portatore;
- come da precedenti ABF, in base all'art. 45, comma 2, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, “il portatore mantiene i suoi diritti contro il traente” anche qualora “non sia stato fatto il protesto” atteso che l'avvio della procedura CAI in capo al traente è misura sufficiente a tutelare, anche sotto il profilo pubblicitario, le ragioni del portatore dell'assegno non trasferibile;
- di aver avvisato immediatamente il cliente del mancato pagamento dei titoli, consentendogli di agire tempestivamente per la tutela dei propri diritti;
- secondo quanto stabilito dal Collegio di coordinamento con decisione n. 2567/2013, l'omissione della levata del protesto, in caso di mancato pagamento dell'assegno, quando siano avviate le procedure per la segnalazione in CAI, possa essere ritenuta ingiustamente lesiva degli interessi del portatore del titolo e, come tale, illegittima;
- secondo precedenti ABF, l'incidenza negativa della segnalazione in CAI nella vita di relazione del debitore inadempiente è ben più grave di quella determinata dalla pubblicazione del protesto, i cui effetti sono destinati ad operare solo sul piano della reputazione. La sua “potenziale idoneità” ad indurre il traente a far fronte alla propria obbligazione non può pertanto essere ritenuta minore di quella del protesto;
- di aver inviato la comunicazione di preavviso nel rispetto delle previsioni dell'art. 9-bis della legge n. 386/1990, in modo da rendere edotto il debitore della situazione e delle possibili conseguenze dell'inadempimento con efficacia analoga a quella del protesto;
- l'infondatezza delle istanze proposte dalla parte ricorrente in via principale comporta il superamento della richiesta risarcitoria: al rigetto della domanda principale segue anche quello della domanda successiva;
- la richiesta risarcitoria formulata dalla ricorrente è carente di ogni allegazione probatoria e quindi non può trovare accoglimento in quanto non può essere riconosciuto in re ipsa, neppure nel caso in cui la liquidazione è richiesta in via equitativa.

Nel replicare alle controdeduzioni, la parte ricorrente ha precisato quanto segue:

- il proprio interesse ad accedere alla documentazione bancaria inerente il mancato protesto si fonda sulla circostanza che l'intermediario non ha chiarito i motivi della mancata levata di protesto, attesa l'obbligatorietà di quest'ultimo;
- la funzione del procedimento di protesto non è soltanto quella di impedire la decadenza dalle azioni di regresso eventualmente esperibili, ben potendo esso venir levato, del tutto legittimamente, anche al solo scopo di far attestare in forma pubblica, e ad ogni possibile effetto, il mancato pagamento da parte dell'obligato cartolare, così sfruttando il regime di pubblicità proprio del protesto e la sua correlata potenziale idoneità ad indurre l'insolvente a far fronte alla propria obbligazione;
- sussistono precedenti di giustizia ordinaria e dell'ABF circa l'efficacia coercitiva del protesto;
- sussiste l'obbligo dell'intermediario di avviare le formalità connesse al procedimento di protesto;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- dato il proprio interesse a comprendere i motivi della mancata levata del protesto sussiste la propria legittimazione attiva a richiedere l'accesso alla documentazione bancaria;
- la mancata levata del protesto a seguito della presentazione di un titolo di credito non onorato dal debito può essere dovuta:
 - o Il debitore ha provveduto al pagamento in sanatoria, ossia entro il termine previsto dall'art. 8 della legge 386/1990 (60 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'assegno);
 - o L'istituto di credito ha omesso di dare avvio alle necessarie formalità, non presentando il titolo al pubblico ufficiale per l'elevazione del protesto;
- nel caso in esame è assodato il mancato pagamento dell'importo portato dai due assegni;
- la creditrice non ha sottoscritto alcuna quietanza liberatoria volta a confermare l'avvenuto saldo del debito;
- o l'intermediario ha, per dolo o per colpa, omesso di avviare la procedura di protesto (essendo in tal caso, sarà tenuto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di tale omissione), oppure sono stati posti in essere artifici e/o raggiri da parte di terzi, i quali hanno presentato documentazione atta a confermare l'avvenuto pagamento del debito (in tale ipotesi, si rende comunque necessario accedere alla summenzionata documentazione bancaria, al fine di accertare eventuali responsabilità di terzi soggetti).

L'intermediario, nelle contropliche ha affermato quanto segue:

- la richiesta di produzione documentale afferente al rapporto tra un terzo soggetto (traente degli assegni) e la banca è inammissibile in quanto la parte ricorrente sarebbe carente della legittimazione attiva;
- la richiesta si colloca al di fuori dell'alveo dell'art. 119 TUB;
- di aver espletato tutte le attività previste nel rispetto delle tempistiche dettata dalla normativa di riferimento;
- di aver adottato un comportamento diligente;
- di aver inviato al traente la comunicazione di preavviso in CAI ed il successivo avviso di iscrizione a norma dell'art. 9 della legge n. 386/1990;
- l'avvio della procedura CAI in capo al traente è misura sufficiente a tutelare, anche sotto il profilo pubblicistico, le ragioni del portatore dell'assegno non trasferibile;
- nel nostro ordinamento non si rinvergono norme specifiche che impongano all'intermediario trattario di elevare in ogni caso il protesto in caso di mancato pagamento dell'assegno presentato per l'incasso che risulti senza copertura;
- il principale effetto del protesto è costituito dal valore di pubblica contestazione: l'art. 45 della Legge Assegni, il protesto ha la finalità di consentire al portatore dell'assegno l'esercizio dell'azione di regresso contro gli eventuali coobbligati cartolari, cioè contro soggetti diversi dal traente;
- nel caso di specie il titolo è stato emesso come non trasferibile con conseguente impossibilità di essere girato;
- in questo caso, la mancata levata del protesto non pregiudica la possibilità di agire da parte del portatore che mantiene i suoi diritti nei confronti del traente anche in assenza di protesto;
- non risulta configurabile alcun danno patrimoniale, comunque non provato neppure in sede di repliche.

Tutto ciò premesso parte ricorrente chiede la produzione della documentazione bancaria presentata dalla società debitrice tale per cui l'intermediario non ha ritenuto di dar corso al procedimento di protesto;



domanda altresì il risarcimento dei danni subiti dall'intermediario in conseguenza della sua condotta omissiva, da determinarsi in via equitativa.

L'intermediario resistente chiede in via pregiudiziale, di dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di produzione documentale per difetto di legittimazione ad agire della ricorrente; nel merito, chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto la mancata attivazione, da parte dell'intermediario resistente, della procedura di protesto di due assegni bancari non trasferibili, posti all'incasso dalla parte ricorrente, (per un importo complessivo pari ad € 22.794,08), rivelatisi privi di provvista.

La società ricorrente contesta all'intermediario il fatto che, nonostante il decorso dei termini e l'assenza di alcuna liberatoria da lei rilasciata in favore della debitrice inadempiente, l'intermediario resistente non abbia dato corso al procedimento di protesto.

La ricorrente chiede l'ostensione della documentazione bancaria presentata dalla società traente all'intermediario e in base alla quale l'intermediario avrebbe ritenuto di non dar corso al procedimento di protesto; chiede altresì il risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa, che avrebbe subito in conseguenza dal comportamento omissivo dell'intermediario resistente.

Preliminarmente il Collegio esamina l'ammissibilità dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva della parte ricorrente, sollevata dall'intermediario resistente in riferimento alla domanda volta ad ottenere la copia della documentazione bancaria presentata dalla società debitrice e asseritamente causa del mancato avvio del procedimento di protesto da parte dell'intermediario.

Parte resistente eccepisce che alla società ricorrente non può essere consentito di avanzare una richiesta di produzione di documentazione bancaria che riguarda la sfera dei rapporti intrattenuta con un soggetto terzo, di qui dunque il difetto di legittimazione attiva della parte ricorrente.

In proposito si osserva che secondo l'orientamento condiviso dei Collegi, occorre distinguere tra legittimazione attiva, che rappresenta una condizione dell'azione, dalla titolarità effettiva del diritto, che attiene al merito della domanda e alla sua fondatezza.

Richiamando la posizione assunta dalla Giurisprudenza Ordinaria della Corte di Cassazione possiamo dire che "la legittimazione ad agire consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso" (*ex multis*: Cass. Civ., sez. II, 28 ottobre 2002, n. 15177).

Nel caso in esame la parte ricorrente richiede l'ostensione della documentazione prodotta da un soggetto terzo, ma in virtù di un diritto di accesso prospettato come proprio. Pertanto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva risulta infondata.

Passando al merito però si deve osservare che parte ricorrente chiede la produzione dei documenti consegnati dalla società terza X all'intermediario resistente e che avrebbero indotto quest'ultimo a non avviare il procedimento di protesto degli assegni impagati.

La parte resistente sembrerebbe qualificare la richiesta della società ricorrente sulla base del diritto di accesso alla documentazione bancaria per come previsto dall' art 119 TUB, che al comma 1 prevede che "Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta



all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione". Lo stesso articolo 119 TUB, al successivo comma 4, prevede che: "Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione."

La norma in esame, pertanto, attribuisce il diritto ad ottenere le comunicazioni sullo svolgimento del rapporto intercorso esclusivamente al cliente stesso, inteso come controparte, da cui sono esclusi soggetti terzi. La richiesta di parte ricorrente non può quindi trovare accoglimento.

Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento del danno conseguente alla mancata levata di protesto da parte dell'Intermediario, occorre verificare se possa essere ritenuta ingiustamente lesiva degli interessi del portatore del titolo e, come tale illegittima, la mancata levata di protesto da parte dell'intermediario.

La società ricorrente lamenta che, stante il mancato pagamento in sanatoria degli assegni, il mancato protesto dei titoli è dipeso o da dolo o colpa dell'intermediario o è stato conseguenza di artifici e raggiri da parte di terzi che avrebbero prodotto documentazione atta a confermare l'avvenuto pagamento.

Agli atti tuttavia risulta che l'intermediario, a seguito della seconda presentazione al pagamento degli assegni, ha dapprima inviato al traente il regolare preavviso di revoca e, successivamente, scaduti i 60 giorni a fronte della mancata regolarizzazione, ha proceduto all'iscrizione presso la Centrale di Allarme Interbancaria.

Poiché gli assegni in controversia sono stati emessi come "non trasferibili", ne discende che, in caso di esito impagato, il protesto dell'assegno non è necessario al fine della tutela delle ragioni del portatore, che ai sensi dell'art. 45., co. 2°, L.ass.: "mantiene i suoi diritti contro il traente, sebbene l'assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o contestazione equivalente", ragione per cui la mancata levata del protesto nel caso di specie non ha pregiudicato i diritti del portatore nei riguardi del traente.

In casi analoghi (in cui cioè non vi erano obbligati in via di regresso) il Collegio di coordinamento (decisione 2567/2013) ha ritenuto legittimo il comportamento dell'intermediario che dà seguito alla procedura prevista per la segnalazione nella Centrale d'Allarme Interbancaria ed omette la levata di protesto. Si osserva infatti come l'incidenza negativa della segnalazione in CAI nella vita di relazione del debitore inadempiente sia ben più grave di quella determinata dalla pubblicazione del protesto, i cui effetti sono destinati ad operare solo sul piano reputazionale. La "potenziale idoneità" ad indurre il traente a far fronte alla propria obbligazione della segnalazione in CAI non può pertanto essere ritenuta minore di quella del protesto, e deve pertanto escludersi che l'omissione della levata del protesto, in caso di mancato pagamento dell'assegno, quando siano avviate le procedure per la segnalazione in CAI, possa essere ritenuta ingiustamente lesiva degli interessi del portatore del titolo e, come tale illegittima.

Stante la legittimità della condotta dell'intermediario, la domanda risarcitoria – peraltro non supportata da alcuna allegazione a comprova del danno subito - rimane conseguentemente assorbita e il ricorso, in conclusione, non può trovare accoglimento.

PQM

Il Collegio non accoglie il ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO PIRAINO

Seduta del 23/01/2025

FATTO

Il ricorrente deduce di aver presentato presso la resistente un assegno, regolarmente versato, emesso a proprio nome e rimasto impagato. Nonostante il titolo sia giunto in tempo utile, la resistente non ha provveduto a protestarlo, restituendo al beneficiario un titolo non esecutivo. Non sono noti i dati del firmatario, che invece sarebbero stati conoscibili in caso di protesto, in quanto la resistente in sede di reclamo ha rifiutato di fornirli. Il ricorrente contesta alla banca resistente di non aver tutelato adeguatamente il proprio cliente. Con il ricorso, viene dunque domandato il risarcimento del danno subito, quantificato nell'importo dell'assegno non incassato, pari a € 500,00.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario afferma che la vicenda oggetto di ricorso riguarda l'assegno bancario non trasferibile n. ***123, di € 500,00, tratto su un rapporto di conto corrente presso una propria filiale, riportante data corretta del 05/02/2019, accettata con firma di sottoscrizione apparentemente conforme e negoziato dal ricorrente in data 07/02/2019 presso una filiale dell'intermediario C***. L'assegno in questione veniva comunicato impagato e reso insoluto dalla propria filiale con causale 10 in quanto "Assegno emesso dal correntista in data posteriore a quella in cui ha effetto la comunicazione di recesso – inviata dalla banca – dalla convenzione di assegno o dall'intero conto corrente". Il ricorrente si duole del presunto comportamento illegittimo dell'intermediario, per non avere levato il protesto, contestandone le modalità di



comunicazione insoluto nonché la mancata messa a disposizione delle generalità del traente. In primo luogo, l'intermediario sottolinea la natura insolita della pretesa del ricorrente, il quale si attiva dopo quasi 5 anni per un credito vantato nei confronti di un soggetto di cui non ricorda il nome, sebbene la copia allegata in atti del titolo rechi nella denominazione un nominativo e una data. La comunicazione di insoluto effettuata dalla resistente non è avvenuta per mancanza di fondi, bensì in quanto l'assegno risultava emesso in assenza di autorizzazione, essendo il rapporto di conto corrente di traenza estinto sin dal 2017, a seguito di recesso esercitato dalla banca senza preavviso e comunicato al cliente con lettera raccomandata del 18/12/2017. A seguito del mancato pagamento dell'assegno, la filiale provvedeva a inserire il nominativo del traente in pre-revoca, con conseguente attivazione della revoca presso la Centrale di allarme Interbancaria (CAI) a partire dal 26/02/2019. Nel caso di specie, l'assegno non è trasferibile, per cui la levata del protesto non è necessaria al fine di salvaguardare i diritti del portatore del titolo nei confronti del traente (art. 45 l. assegni). L'intermediario ha provveduto a segnalare l'assegno non pagato alla CAI, con la conseguenza che l'interesse del ricorrente/portatore del titolo a ottenere la pressione psicologica di induzione del debitore all'adempimento, usualmente ricondotta alla levata del protesto, risulta comunque pienamente soddisfatto. L'omessa levata del protesto è dunque legittima, tenuto conto che il ricorrente può inoltre pur sempre azionare il proprio credito sulla base della Copia Unica analogica del titolo consegnatagli dall'intermediario negoziatore, prodotta in atti. Ne discende che la pretesa risarcitoria formulata è infondata, in quanto è ancora azionabile il rapporto cartolare mediante la copia unica dell'assegno posseduta dal ricorrente. Parte resistente si oppone alla richiesta diretta a conoscere "i dati del firmatario", che appare insolita e potrebbe essere giustificata da un'eventuale circolazione non conforme del titolo, dotato di clausola di non trasferibilità. Per di più, tale ultima richiesta appare lesiva della privacy del traente e non supportata da obblighi normativi. Alla luce di tali elementi di fatto e di diritto, parte resistente domanda il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente insiste nelle proprie richieste e precisa che l'importanza del protesto è connessa al fatto che tale atto consente a chi ha presentato l'assegno rimasto impagato di poter agire in via giudiziaria per ottenere la somma dovuta contro l'emittente, di cui vengono riferiti tutti i dati anagrafici, di residenza e/o domicilio, nonché il beneficiario indicato sul titolo, coloro che lo hanno fatto circolare mediante girata e i soggetti che hanno garantito il pagamento. Gli effetti del protesto includono anche la pubblicazione nel Registro informatico dei protesti presso la Camera di Commercio e la comunicazione al Prefetto. Se parte resistente avesse protestato il titolo, il ricorrente lo avrebbe ricevuto con atto notarile, completo di tutti i dati necessari per procedere con un precetto, che oggi risulta tardivo. Il ricorrente sottolinea che la segnalazione in CAI viene automaticamente cancellata dopo sei mesi, mentre l'iscrizione presso il Registro dei protesti tenuto dalle CCIA ha validità di cinque anni. Ne consegue che la resistente ha illegittimamente tutelato il suo cliente a scapito del beneficiario del titolo, sia non consentendo la comunicazione dei dati personali del traente, sia non protestando l'assegno impagato.

In sede di controrepliche, l'intermediario, oltre a rinviare integralmente al contenuto delle proprie controdeduzioni, sottolinea che al momento della presentazione del titolo per il pagamento, provvedeva a fornire alla negoziatrice l'esito di mancato pagamento dell'assegno per "conto estinto" e poneva in essere tutti gli adempimenti previsti dalla Legge 386/90. Trattandosi di assegno all'ordine con clausola "non trasferibile", in assenza di obbligati in via di regresso, non si è ritenuto necessario provvedere alla levata del protesto, in quanto ai sensi dell'art. 45 comma 2 legge assegni permane in capo al portatore del titolo l'azione contro il traente. In presenza di segnalazione CAI, la mancata levata del protesto non può configurare comportamento negligente dell'intermediario



produttivo di un danno risarcibile e anzi l'intermediario ribadisce che non sussiste alcun proprio comportamento negligente configurabile come inadempimento ai doveri di banca trattaria. Per quanto concerne invece la richiesta di informativa di dati anagrafici del traente, tali dati, presupponendo una regolare e conforme circolazione del titolo, non possono essere sconosciuti al ricorrente.

DIRITTO

L'oggetto della contestazione di parte ricorrente attiene all'omessa levata del protesto da parte dell'intermediario trattario, nonostante il titolo sia stato presentato per l'incasso entro i termini utili. Nello specifico, l'istante afferma di aver presentato per l'incasso presso la banca negoziatrice un assegno bancario emesso a proprio nome e rimasto insoluto, del valore di € 500,00, e lamenta l'illegittimità del contegno della banca trattaria, odierna resistente, la quale avrebbe omesso di levare il protesto, oltre ad essersi rifiutata di fornire le generalità del traente, necessarie al fine di avviare un'azione esecutiva contro quest'ultimo o altri obbligati. Per il ricorrente dalla condotta dell'intermediario sarebbe derivato un danno al ricorrente, consistente nell'aver reso impossibile il recupero del credito vantato, del quale viene richiesto in questa sede il risarcimento, quantificato in un ammontare pari al valore facciale del titolo rimasto impagato (€ 500,00). Il ricorrente produce in atti la copia analogica dell'immagine dell'assegno bancario oggetto di controversia, dalla quale, peraltro, emerge anche il nome del traente. Il titolo alla base della controversia è un assegno bancario non trasferibile del valore facciale di € 500,00, munito sia sul fronte sia sul retro della clausola "Non trasferibile", emesso all'ordine dell'odierno ricorrente. L'assegno reca n. ****3123 e risulta emesso in data 5/02/2019 (inoltre, in pari data, risulta apposta sul fronte la dicitura "Accetto correzione data 5/02/2019" a firma presumibilmente dell'emittente). Apposta sul retro vi è una firma, che si suppone essere del prenditore, odierno ricorrente. L'assegno, negoziato su una banca diversa dalla trattaria, odierna resistente, risulta presentato per il pagamento e comunicato impagato in data 7/02/2019, con "causale 10 – EMESSO DOPO COMUN. RECESSO O/BANCA". Dal canto suo, l'intermediario si oppone alle richieste del ricorrente, ritenendo di aver legittimamente agito ed eccependo che l'insoluto dell'assegno è dipeso non dall'assenza di fondi, ma dalla mancanza di autorizzazione, derivante dal recesso dal rapporto di conto corrente di traenza, esercitato dalla banca sin dal 2017, come da comunicazione effettuata al proprio cliente con lettera raccomandata del 18/12/2017. L'intermediario sottolinea, inoltre, di avere provveduto sin dal 26/02/2019 a inserire il nominativo del traente in pre-revoca, con conseguente attivazione della revoca presso la Centrale di allarme Interbancaria (CAI). E soggiunge che tale misura risulta ben più protettiva per il beneficiario rispetto alla levata del protesto. Dell'inserimento del nominativo del traente in CAI parte resistente offre evidenze documentali. Dalla documentazione in atti emerge che l'assegno bancario n. ****3123, emesso il 5/02/2019 per un importo pari a € 500,00, è stato tratto sul conto corrente n. ***37.04; il conto corrente di traenza è indicato come "inesistente" e si legge inoltre lo stato "blocco per cliente revocato"; in data 22/02/2019 risulta inserito il messaggio per la revoca alla CAI per l'assegno n. ****3123; il codice del cliente inserito per la revoca in CAI corrisponde con quello presente nell'evidenza interna relativa all'assegno. L'intermediario ha rilevato che, quando come nel caso di specie l'assegno è "non trasferibile", o comunque non presenta altre girate oltre quella del diretto beneficiario, la levata del protesto non è necessaria al fine di tutelare le ragioni e i diritti del portatore del titolo da esperirsi a carico del traente, potendo il ricorrente azionare il proprio credito sulla base della Copia Unica Analogica del



titolo consegnatagli dall'Intermediario negoziatore, C** V**, prodotta in atti. La funzione del protesto – soggiunge – è difatti strettamente correlata all'esperibilità dell'azione contro il traente, i giranti e gli obbligati in via di regresso. Sul punto si osserva che dalle evidenze in atti emerge che l'assegno reca la dicitura “non trasferibile” e non presenti girate. L'art. 45 R.D. 21.12.1933, n. 1736 (Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione) sancisce che «Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati, se l'assegno bancario, presentato in tempo utile, non è pagato, purché il rifiuto del pagamento sia constatato: 1) con atto autentico (protesto), oppure 2) con dichiarazione del trattario scritta sull'assegno bancario con l'indicazione del luogo e del giorno della presentazione, oppure 3) con dichiarazione della Banca d'Italia richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti. Il portatore mantiene i suoi diritti contro il traente, sebbene l'assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente. Se, dopo decorso il termine di presentazione, la disponibilità della somma sia venuta a mancare per fatto del trattario, il portatore perde tali diritti in tutto o limitatamente alla parte della somma che sia venuta a mancare».

Nel caso in esame, l'intermediario sostiene in definitiva che, avendo provveduto a segnalare l'assegno non pagato alla Centrale Allarme Interbancaria ai fini della revoca del traente dall'autorizzazione ad emettere assegni bancari, ha pienamente tutelato, per quanto di competenza, gli interessi dell'odierno ricorrente/portatore del titolo “ad ottenere quella pressione psicologica di induzione del debitore all'adempimento, usualmente ricondotta alla levata del protesto”. Dal canto proprio, il ricorrente nelle repliche contesta l'assunto, sostenendo che con l'atto pubblico di protesto di un assegno vengono forniti tutti i dati anagrafici, inclusa la residenza e il domicilio del traente, nonché dei giratari e dei garanti, dati necessari per esercitare le azioni di regresso e l'avallo; inoltre, gli effetti della segnalazione CAI sono limitati nel tempo a soli sei mesi, a differenza del protesto, che comporta l'iscrizione nel relativo registro per cinque anni.

L'art. 45 legge assegni riconosce che «il portatore mantiene i suoi diritti contro il traente, sebbene l'assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente». Ne discende che nessuna riduzione della tutela del ricorrente è derivata dalla mancata levata del protesto. E infatti – come già chiarito – l'assegno è “non trasferibile”, dunque non è prevista alcuna possibilità di girata, se non alla banca per l'incasso (art. 43 legge assegni); né dal titolo risulta un avallo, ossia la garanzia del pagamento dell'assegno eventualmente prestata da un terzo, che l'art. 29 legge assegni dispone che debba risultare dal titolo. Per di più, il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 2567/2013, ha riconosciuto che l'incidenza negativa della revoca in CAI non può essere considerata minore rispetto a quella derivante dalla levata del protesto, avendo come effetto quello di pregiudicare il debitore non solo sul piano reputazionale, ma anche su quello pratico: «la segnalazione in CAI del mancato pagamento degli assegni è diretta a rendere efficace ed operativa la sanzione della “revoca di sistema” che – aggiungendosi a quella di carattere pecuniario, irrogata dal Prefetto ai sensi dell'art. 8 bis, l. 386/90 cit. - comporta, per il soggetto segnalato, la revoca di “ogni” autorizzazione all'emissione di assegni bancari per un periodo di sei mesi, nonché il divieto, “per qualunque banca e ufficio postale”, di stipulare nuove convenzioni di assegno con lo stesso soggetto e di pagare gli assegni da lui tratti dopo l'iscrizione nell'archivio, “anche se emessi nei limiti della provvista” (art. 9, commi 3 e 4, l. 386/90, cit.). Tali misure – a differenza della revoca “aziendale”, precedentemente prevista dal testo originario dell'art. 9 l. 386/90, che limitava i propri effetti alla sola banca trattaria nei confronti della quale l'assegno era stato emesso – si estendono pertanto a “tutte” le autorizzazioni ad emettere assegni connesse a rapporti intrattenuti dal soggetto segnalato



con “qualunque” banca od ufficio postale, comportandone il temporaneo allontanamento dal sistema bancario. Né minor rilievo assume la circostanza che la revoca non si limita a “sospendere” gli effetti delle autorizzazioni in essere, ma ne determina la cessazione definitiva; con la conseguenza che il riacquisto del potere di emettere gli assegni, da parte del soggetto segnalato, non si verifica automaticamente alla scadenza del periodo di revoca, ma richiede il rilascio di una “nuova” autorizzazione (art. 9, comma 3, l. 386/90) e, quindi, il compimento di un atto lasciato alla libera determinazione dell’intermediario, sia pure nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede (Banca d’It., Disco. sulla trasparenza, cit.; loc. cit.). 5. – L’incidenza negativa e della segnalazione in CAI nella vita di relazione del debitore inadempiente è quindi ben più grave di quella determinata dalla pubblicazione del protesto, i cui effetti sono destinati ad operare solo sul piano reputazionale. La sua “potenziale idoneità” ad indurre il traente a far fronte alla propria obbligazione non può pertanto essere ritenuta minore di quella del protesto, pur considerando che l’iscrizione nel Registro Informatico conferisce al mancato adempimento una visibilità maggiore, estesa all’intera collettività. E deve pertanto escludersi che l’omissione della levata del protesto, in caso di mancato pagamento dell’assegno, quando siano avviate le procedure per la segnalazione in CAI, possa essere ritenuta ingiustamente lesiva degli interessi del portatore del titolo e, come tale illegittima, in quanto contraria a buona fede. Ciò è ancor più evidente quando come nel caso di specie, l’avvio della procedura per la segnalazione sia determinata dal mancato pagamento per difetto di provvista. In questo caso, infatti, la segnalazione è preceduta da un “preavviso di revoca” diretto ad offrire al traente la possibilità di evitare l’iscrizione in CAI effettuando il pagamento dell’importo facciale dell’assegno - maggiorato degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la costatazione equivalente - entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo (art. 9 bis, comma 1, l. 386/90)».

Con specifico riguardo all’insoluto dell’assegno determinato non da “mancanza di provvista” ma da “mancanza di autorizzazione” per estinzione del conto corrente di traenza in epoca anteriore all’emissione, come nell’odierna fattispecie, i Collegi hanno sottolineato come non sia ammissibile alcuna regolarizzazione del pagamento e che la segnalazione in CAI costituisca un obbligo per la banca trattaria, da osservare nel termine di 20 giorni dalla presentazione del titolo per la riscossione (in tal senso, v. Collegio di Milano, dec. n. 7294/2017) Tale obbligo discende dall’art. 9 della L. n. 386/1990 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari): « 1. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, il trattario iscrive il nominativo del traente nell’archivio previsto dall’articolo 10-bis. 2. L’iscrizione è effettuata: a) nel caso di mancanza di autorizzazione, entro il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo». Nel caso oggetto dell’odierno esame, sulla base delle evidenze prodotte dall’intermediario e sopra riportate parrebbe che l’assegno sia stato presentato per l’incasso alla banca negoziatrice in data 7/02/2019 e segnalato per la revoca in CAI il 22/02/2019; la revoca sembrerebbe essere stata attivata in data 26/02/2019.

Alla luce della normativa richiamata e degli orientamenti dell’Arbitro, non sussistono profili di inadempimento da parte della banca con riguardo alla richiesta di protesto dell’assegno portato all’incasso dal beneficiario. Anzi, la richiesta di levata del protesto relativamente all’assegno alla base della controversia da parte del ricorrente sembra funzionale esclusivamente alla conoscenza dei dati anagrafici e di residenza del traente. Non sussiste, dunque, alcuna condotta dell’intermediario, contraria alla disciplina dell’assegno, idonea a provocare il danno lamentato dal ricorrente. E pertanto la domanda va respinta.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI